

COMUNE DI MONTERENZIO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 45

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **VENTI** del mese di **LUGLIO** alle ore **20:30** nella Casa Comunale.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi consegnati a domicilio, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

| | |
|---|-----------|
| 1. SPADONI PIERDANTE | SI |
| 2. DI LIETO GIUSEPPE | SI |
| 3. CUPPINI SILVIA | NO |
| 4. MONARI MARCO | SI |
| 5. PELLICCIARI PIETRO | SI |
| 6. SERVELLO ALESSIA | SI |
| 7. LANDUZZI CINZIA | NO |
| 8. PELLICCIARI EMANUELA | SI |
| 9. BOCCADAMO LUCIA | SI |
| 10. MAGRINI IVAN | SI |
| 11. BUSCAROLI GIANNA | NO |
| 12. LOCASTO DONATELLA MARGHERITA | SI |
| 13. VENTURI GIUSEPPE | NO |

Assenti giustificati i consiglieri: **CUPPINI SILVIA; LANDUZZI CINZIA; BUSCAROLI GIANNA; VENTURI GIUSEPPE**

Partecipa il Segretario Comunale **DR. GIOVANNI CATENACCI**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PIERDANTE SPADONI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa, senza diritto di voto, l'assessore esterno **TOMBA RAFFAELE**

Nomina scrutatori i consiglieri: **PELLICCIARI PIETRO, SERVELLO ALESSIA, LOCASTO DONATELLA MARGHERITA.**

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti il **Sindaco** che cede la parola all'Assessore Esterno Tomba per l'illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno;

l'Assessore Esterno **Tomba** che informa della presenza in Consiglio Comunale della sig.ra Stefania Zanni, in qualità di Legale Rappresentante della ditta titolare del servizio di gestione dei tributi comunali.

Fa notare che le modifiche non sono particolarmente significative.

Primo punto: la percentuale di riduzione in relazione alla distanza dal cassonetto. Hera ha applicato il 70% di sconto: la prima modifica consiste nel riconoscimento di uno sconto più favorevole.

La seconda modifica è una eliminazione: prima c'era una voluminosa classificazione sulle utenze domestiche, è stato tolto il relativo allegato ed è stato mantenuto il contenuto del medesimo nella tabella relativa alle tariffe.

La terza modifica riguarda la riduzione di tributi per gli agriturismi che si impegnano a ridurre la produzione di rifiuti. Per chi conferisce in discarica viene riconosciuto uno sconto.

La quarta modifica è l'indice per le aree edificabili: è stata introdotta una differenziazione tra le aree lottizzabili già edificate e quelle che non lo sono.

il Consigliere **Locasto** che chiede se Hera sostanzialmente fino ad ora abbia applicato una tariffazione sbagliata;

l'Assessore Esterno **Tomba** e la sig.ra **Zanni** che rispondono affermativamente;

il Consigliere **Locasto** che chiede se quindi vi è stato un 10% in meno di tassazione;

la sig.ra **Zanni** che chiarisce che poi si valuterà se continuare a tenere questa linea di tariffe;

il Consigliere **Locasto** che chiede cosa dovrebbe fare da oggi il cittadino che volesse andare da Hera;

l'Assessore Esterno **Tomba** e la sig.ra **Zanni** che rispondono che non gli conviene, altrimenti dovrebbe pagare la differenza;

la sig.ra **Zanni** che spiega che si è cercato di andare incontro al cittadino, Hera ha applicato il 30%;

il consigliere **Locasto** che prende atto che l'Amministrazione continua ad applicare una tariffa più bassa di quella prevista e a questo punto prevede che per il 2016 si continuerà ad applicare una tariffa più bassa o almeno è probabile che succeda;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 20/07/2015

il consigliere **Monari** che spiega che era il Regolamento di Monterenzio che applicava il 40%;

il consigliere **Locasto** che fa notare che dal punto di vista della “tasca” del cittadino potrebbe esserci un ulteriore aumento;

il Consigliere **Monari** che ritiene che potrebbe esserci anche una diminuzione;

il consigliere **Locasto** che auspica la diminuzione;

Visti l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima.

Richiamata la propria deliberazione n. 38 del 04/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto l'approvazione del regolamento comunale che disciplina la nuova Imposta Unica Comunale (IUC);

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 20/07/2015

- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, nonché la disciplina dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo;

| | |
|------------|--|
| Valutata | <p>l'opportunità di modificare gli articoli 12 e 25 del Regolamento IUC con cui sono disciplinate le riduzioni e le agevolazioni da applicare alla TARI:</p> <ul style="list-style-type: none">- rettificando la % di tassazione per la distanza dal cassonetto;- disciplinando l'agevolazione per le attività di agriturismo e turismo rurale;- inserendo l'agevolazione per il conferimento dei rifiuti presso la SEA. |
| Valutato | <p>inoltre, corretto modificare l'articolo 21 del summenzionato regolamento, allegando i coefficienti alla sola delibera di approvazione delle tariffe;</p> <p>opportuno inserire la corretta indicazione del coefficiente inerente l'indice di valutazione per i parametri del calcolo aree ai fini dell'IMU, al fine di evitare eventuali dubbi inerenti l'esatta applicazione;</p> |
| Visto | <p>l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;</p> |
| Vista | <p>la bozza di modifica degli articoli 12, 21, 25 e l'indicazione per il calcolo aree del Regolamento Comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;</p> |
| Visto | <p>l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. |
| Richiamati | <p>l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;</p> <p>il Decreto Min. Interno del 24 dicembre 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 31 marzo 2015;</p> <p>il Decreto Min. Interno del 16 marzo 2015 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 31 maggio dello stesso anno;</p> |

il Decreto Min. Interno del 13 maggio 2015 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015;

l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

lo Statuto Comunale;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Acquisito il parere sul presente argomento della Commissione Consiliare I "Bilancio – Affari Generali", riunitasi in data 15.07.2015, conservato agli atti;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell'Area "Economico - Finanziaria" sia in ordine alla regolarità tecnica sia in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 9 presenti, il voto favorevole di n. 7 Consiglieri, nessun voto contrario e n. 2 astenuti (Magrini del gruppo "Monterenzio Bene di Tutti" e Locasto del gruppo "Movimento Cinque Stelle Monterenzio"), espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di modificare, per quanto espresso in narrativa, gli articoli 12, 21 e 25 del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" come da allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di inserire nell'allegato "Metodi di calcolo del valore delle aree edificabili ai fini dell'Imposta Municipale Unica" la distinzione del valore di incidenza come da allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente, con il voto favorevole di n. 7 Consiglieri, nessun voto contrario e n. 2 astenuti (Magrini del gruppo "Monterenzio Bene di Tutti" e Locasto del gruppo "Movimento Cinque Stelle Monterenzio"), espresso nelle forme di legge, il presente atto si rende immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Allegato alla delibera di
C.C. n. 45 del 20.7.2015
Il Segretario Comunale
(Dott. Giovanni Catenacci)**

ALLEGATO

**Riduzioni per le utenze domestiche per le raccolte differenziate
di cui all'art. 25 del Regolamento comunale**

| Tariffe per riconoscimento sconti alle utenze domestiche per conferimenti in SEA | |
|---|----------------|
| Anno 2015 | |
| PRODOTTO | euro/Kg |
| ACCUMULATORI AL PIOMBO | 0,04 |
| APPARECCHIATURE CFC (freddo e clima) | 0,02 |
| APPARECCHIATURE ELETTRONICHE | 0,02 |
| CARTONE/CARTA | 0,04 |
| IMBALLAGGI IN PLASTICA | 0,05 |
| INGOMBRANTI | 0,03 |
| LATTINE E BARATTOLI | 0,04 |
| LEGNO | 0,02 |
| MEDICINALI | 0,03 |
| OLI MINERALI | 0,03 |
| OLI VEGETALI | 0,03 |
| PNEUMATICI USATI | 0,03 |
| PILE | 0,03 |
| RIFIUTI MISTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (INERTI) | 0,01 |
| ROTTAMI METALLICI | 0,05 |
| SCARTI VEGETALI, POTATURE e SFALCI | 0,01 |
| VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI | 0,03 |
| VETRO | 0,04 |

Per usufruire dell'agevolazione economica, i cittadini di cui sopra che si recano alla Stazione Ecologica sono tenuti a presentarsi con tessera sanitaria identificativa del contribuente.

Gli sconti decorrono dall'01/01/2015.

OGGETTO:
 MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
 (IUC).

**Riduzioni per le utenze non domestiche per i rifiuti assimilati avviati al recupero
 di cui all'art. 25 del Regolamento comunale**

| CER | Descrizione | riduzione Q.V. (€/Kg) |
|---|--|----------------------------------|
| 150101; 150102 150103; 150104 150105; 150106 150107; 150203 200101 200102; 200139 200140; 020104 | <ul style="list-style-type: none"> • Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); • Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili); • sacchi e sacchetti di carta, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; • accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili | 0,154937 |
| ----- | <ul style="list-style-type: none"> • paglia e prodotti di paglia; | 0,154937 |
| 030101; 030105 030301; 200138 030199 | <ul style="list-style-type: none"> • frammenti e manufatti di vimini e di sughero; • scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; • fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile; | 0,154937 |
| 040221 ; 040222 040109 ; 150203 200110 ; 200111 040209 | <ul style="list-style-type: none"> • ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta; • feltri e tessuti non tessuti; • pelle e simil-pelle; | 0,154937 |
| 070213 ; 160216 | <ul style="list-style-type: none"> • resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; | 0,154937 |
| ----- | <ul style="list-style-type: none"> • moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti; | 0,154937 |
| 170802 - 170904 | <ul style="list-style-type: none"> • materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); | 0,154937 |

| | | |
|---|---|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccato; | |
| 100903 ; 100906 100908 ; 120103 120101 ; 120102 120104 ;170401 170402; 170403 170404 ; 170405 170406 ; 170407 | <ul style="list-style-type: none"> • manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; | 0,154937 |
| 150203 ; 120117 | <ul style="list-style-type: none"> • nastri abrasivi; | 0,154937 |
| 160216 ; 170411 | <ul style="list-style-type: none"> • cavi e materiale elettrico in genere; | 0,154937 |
| 090107 | <ul style="list-style-type: none"> • pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; | 0,154937 |
| 020102; 020103 020107; 020203 020304; 020401 020501; 020704 020799; 040221 200201; 200302 040210 ; 200108 | <ul style="list-style-type: none"> • scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'attività molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; • scarti vegetali in genere (erba, fiori, piante, verdura, ecc..) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); | 0,154937 |
| 020202 ; 200125 | <ul style="list-style-type: none"> • residui di animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; | 0,154937 |
| 150102; 150104; 150106 (come gruppi cartuccia toner); | <ul style="list-style-type: none"> • accessori per l'informatica. | 0,154937 |

| | | |
|---------------|--|--|
| 160214 | | |
|---------------|--|--|

OGGETTO:

**MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC).**

Allegato alla delibera di
C.C. n. 45 del 20.07.2015
Il Segretario comunale
(Dott. Giovanni Catenacci)

TESTO VECCHIO

Art. 12
Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Per gli immobili destinati ad abitazione la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per gli immobili destinati a garage, cantine, magazzini e pertinenze in genere, l'esenzione per mancato utilizzo viene concessa unicamente per i fabbricati pertinenziali ad abitazioni esenti ai sensi del periodo precedente.
Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - ***in misura pari al 40% della tariffa variabile e della tariffa fissa per distanze superiori a 500 metri.***
6. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

TESTO NUOVO

Art. 12
Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Per gli immobili destinati ad abitazione la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per gli immobili destinati a garage, cantine, magazzini e pertinenze in genere, l'esenzione per mancato utilizzo viene concessa unicamente per i fabbricati pertinenziali ad abitazioni esenti ai sensi del periodo precedente.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - ***in misura pari al 30% della tariffa variabile e della tariffa fissa per distanze superiori a 500 metri.***
6. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

TESTO VECCHIO

Art. 21
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, *come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.*
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione e l'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

TESTO NUOVO

Art. 21
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, *come riportato nell'allegato 1 della delibera di approvazione delle tariffe TARI.*
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione e l'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO

dell'attività, quanto risultante dall'iscrizione alla CC.IAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

TESTO VECCHIO

Art. 25

Riduzioni tributo

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) locali e le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi (SUAP) per l'esercizio dell'attività: riduzione tariffaria del 30%;
2. E' prevista una riduzione alle utenze domestiche della tariffa connessa con i conferimenti nella Stazione Ecologica secondo le modalità ed i criteri stabiliti nella delibera tariffaria.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare/ non verranno applicate dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

TESTO NUOVO

Art. 25

Riduzioni tributo

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) locali e le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi (SUAP) per l'esercizio dell'attività: riduzione tariffaria del 30%.
2. E' prevista una riduzione alle utenze domestiche della tariffa connessa con i conferimenti nella Stazione Ecologica, come da allegato.
Dall'anno 2015, tali riduzioni verranno conteggiate a conguaglio nella prima rata utile.
3. Per le attività di agriturismo e di turismo rurale che hanno attivato l'avvio al recupero a proprie spese e nel rispetto delle norme vigenti, si applicano le seguenti riduzioni della tariffa di riferimento:
 - a) agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% - categoria "Alberghi con ristorante";
 - b) agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% - categoria "Alberghi senza ristorante";
 - c) agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% - categoria "Ristoranti".

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare/non verranno applicate dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

TESTO VECCHIO

ARTICOLO 3 (Parametri di valutazione dell'area)

1. In base a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 D.Lgs. 504/92 il valore delle aree fabbricabili è pari a quello venale in comune commercio alla data del 1° Gennaio dell'anno di imposizione.

Il valore medio dell'area sarà determinato sulla base dei seguenti parametri:

S = Superficie del lotto edificabile risultante dalla zonizzazione dello Strumento Urbanistico vigente, espressa in mq./mq.

UF = Utilizzazione fondiaria, risultante dalle norme tecniche di attuazione dello Strumento Urbanistico vigente, espressa in mq./mq.

UT = Utilizzazione territoriale, risultante dalle norme tecniche di attuazione dello Strumento Urbanistico vigente, espressa in mq./mq.

M = Superficie Commerciale complessiva dell'immobile ottenibile dalla ristrutturazione del fabbricato o dalla quota di fabbricato ampliato per recupero edilizio.

V = Valore di un fabbricato in comune commercio, espresso in €/mq fissato nei seguenti valori:

| VALORE "V" a mq. | ABITAZIONI | PRODUTTIVI | COMMERCIALI |
|------------------|------------|------------|-------------|
|------------------|------------|------------|-------------|

TERRITORIO COMUNALE LUNGO

IL FONDOVALLE IDICE DA PIZZANO A BORGO BISANO

| | | |
|------------|----------|------------|
| € 1.800,00 | € 700,00 | € 1.775,00 |
|------------|----------|------------|

SAN BENEDETTO DEL QUERCETO

| | | |
|------------|----------|------------|
| € 1.400,00 | € 545,00 | € 1.385,00 |
|------------|----------|------------|

ZONA COLLINARE

| | | |
|------------|----------|------------|
| € 1.300,00 | € 510,00 | € 1.285,00 |
|------------|----------|------------|

I = Incidenza dell'area sul valore del fabbricato al netto degli oneri derivanti dalla necessità di urbanizzazione e alla completa disponibilità ai fini edificabili, si assumono i seguenti valori:

Zona omogenea A= 0,10 (Solo per ristrutturazioni)

Zona omogenea B= 0,12

Zona omogenea C= 0,10

Zona omogenea D= 0,12

Zona omogenea E= 0,10 (Solo per ristrutturazioni e ampliamenti)

Per la localizzazione degli immobili si fa riferimento alle tavole dello Strumento Urbanistico vigente in scala 1:2000.

TESTO NUOVO

ARTICOLO 3 (Parametri di valutazione dell'area)

1. In base a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 D.Lgs. 504/92 il valore delle aree fabbricabili è pari a quello venale in comune commercio alla data del 1° Gennaio dell'anno di imposizione.

Il valore medio dell'area sarà determinato sulla base dei seguenti parametri:

S = Superficie del lotto edificabile risultante dalla zonizzazione dello Strumento Urbanistico vigente, espressa in mq./mq.

UF = Utilizzazione fondiaria, risultante dalle norme tecniche di attuazione dello Strumento Urbanistico vigente, espressa in mq./mq.

UT = Utilizzazione territoriale, risultante dalle norme tecniche di attuazione dello Strumento Urbanistico vigente, espressa in mq./mq.

M = Superficie Commerciale complessiva dell'immobile ottenibile dalla ristrutturazione del fabbricato o dalla quota di fabbricato ampliato per recupero edilizio.

V = Valore di un fabbricato in comune commercio, espresso in €/mq fissato nei seguenti valori:

| VALORE "V" a mq. | ABITAZIONI PRODUTTIVI | COMMERCIALI |
|------------------|-----------------------|-------------|
|------------------|-----------------------|-------------|

TERRITORIO COMUNALE LUNGO

IL FONDOVALLE IDICE DA

| | | | |
|-------------------------------|------------|----------|------------|
| PIZZANO A BORGO BISANO | € 1.800,00 | € 700,00 | € 1.775,00 |
|-------------------------------|------------|----------|------------|

SAN BENEDETTO DEL

| | | | |
|-----------------|------------|----------|------------|
| QUERCETO | € 1.400,00 | € 545,00 | € 1.385,00 |
|-----------------|------------|----------|------------|

ZONA COLLINARE

| | | | |
|--|------------|----------|------------|
| | € 1.300,00 | € 510,00 | € 1.285,00 |
|--|------------|----------|------------|

I = Incidenza dell'area sul valore del fabbricato al netto degli oneri derivanti dalla necessità di urbanizzazione e alla completa disponibilità ai fini edificabili, si assumono i seguenti valori:

Zona omogenea A= 0,10 (Solo per ristrutturazioni)

Zona omogenea B= 0,12

Zona omogenea C= 0,10 (fino alla data di approvazione della convenzione di piano particolareggiato)

Zona omogenea C= 0,12 (dopo la data di approvazione della convenzione di piano particolareggiato)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL
20/07/2015

Zona omogenea D= 0,12

Zona omogenea E= 0,10 (Solo per ristrutturazioni e ampliamenti)

Per la localizzazione degli immobili si fa riferimento alle tavole dello Strumento Urbanistico
vigente in scala 1:2000.



COMUNE DI MONTERENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992

E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area Economico Finanziaria

Proposta numero 46 del 06/07/2015

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA

favorevole

Monterenzio, 14/07/2015

non favorevole

Osservazioni: _____

IL/LA RESPONSABILE

F.to VANTI MARA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RAGIONIERE ECONOMO

favorevole

Monterenzio, 14/07/2015

non favorevole

Osservazioni: _____

IL RAGIONIERE ECONOMO

F.to VANTI MARA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Pierdante Spadoni

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Catenacci

Il sottoscritto Vice Segretario Supplente, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo comune (www.comune.monterenzio.bologna.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.18/6/2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal **28 luglio 2015 al 12 agosto 2015**

Li, 28 luglio 2015

Il Vice Segretario Supplente
F.to Dott.ssa Cinzia Rossetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione (art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - Decreto Legislativo 267/2000;

Monterenzio, li 20/07/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Catenacci
